

10/189/07  
8106/07

N. Sent. Cont. 2004

N. 3300/04 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del giudice monocratico dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato in data 22.1.04

da

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in Milano, via C. Battisti 19 presso lo studio dell'avv. Anna De Palma che la rappresenta e difende;

**Attrice**

contro

[REDACTED]

*Vie Motti 45/1*

elettivamente domiciliato in Milano, Corso XXII Marzo 4 presso lo studio dell'avv. Gaetano Bosco che lo rappresenta e difende;

**Convenuto**

Q

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione 13° civile**

**Giudice dott.ssa Gallina**

**Nella causa RG. N. 3300/2004 promossa da**

**[REDACTED]** con l'avv. Anna De Palma

- attrice -

contro

**[REDACTED]** con l'avv. Gaetano Bosco

- convenuto

**FOGLIO CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA SIGNORA**

**CAROLINA REGINA PASSERINI**

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e istanza tra cui quella di provvedimento cautelare ex art. 670 cpc e di autorizzazione alla chiamata in causa della Cooperativa 4 Mura quest'ultima per intervenuta decadenza ex art. 269 cpc e per difetto di competenza di questo Giudice nei confronti di un soggetto posto in liquidazione coatta amministrativa nonché ogni eventuale domanda nuova sulla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio, così

**GIUDICARE**

- Condannare il signor **[REDACTED]** a rilasciare immediatamente l'appartamento sito a Milano Via Diotti n. 45 e relative pertinenze (box e cantina) - occupati senza titolo - consegnandoli immediatamente liberi da persone e cose all'attrice.

29.3.04  
J.

- Ritenere e dichiarare il signor [REDACTED] tenuto a risarcire il danno all'attrice per occupazione senza titolo a far tempo dal 4 febbraio 1995, data di assegnazione dell'appartamento alla medesima e conseguentemente condannarlo al pagamento della somma di euro 30.000,00 o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche per via equitativa.

- Ritenere e dichiarare il signor [REDACTED] tenuto a rimborsare all'attrice le spese condominiali dovute al Condominio di Via Diotti n. 45, Milano, nella misura di euro 9.230,38 - oltre le spese del procedimento monitorio e successive - come da decreto ingiuntivo n. 25760/2003 (doc. 4), e come da sentenza del Tribunale di Milano n. 533/2006 emessa tra il citato Condominio e la signora [REDACTED] oltre le spese ivi liquidate pari a euro 2.500,00 e le successive. Conseguentemente condannare il medesimo al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 15.589,85 oltre agli interessi successivi come da atto di precetto notificato il 15.3.2006 (doc. 15). Dichiarare altresì il signor [REDACTED] tenuto al pagamento delle ulteriori spese di esecuzione maturate e maturande successivamente al decreto ingiuntivo e alla sentenza citati, nonché delle spese condominiali maturate e maturande fino alla data dell'effettivo rilascio dell'appartamento.

- Respingere in toto le domande riconvenzionali proposte dal convenuto Francesco Costa.

- Respingere le istanze istruttorie del convenuto dirette alla ammissione delle prove orali e alla richiesta dell'ordine di esibizione al Commissario Liquidatore della soc. Cooperativa 4 Mura dei libri contabili della Cooperativa e dei verbali di assemblea della stessa e di ogni altro documento indicato nelle difese avversarie perché del tutto inconferenti.

- In via di stretto subordine e salvo gravame ammettere a prova sui capitoli eventualmente ammessi il signor Antonio Passerini, Via Trenno n. 32 - Milano

- Condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze processuali.

*Per*

COPIA

Avv. Gaetano Bosco

Corso XXII Marzo 4 tel. 02-59901693 fax 02-5517565 - 20135 MILANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. XIII Civile

R.G. 75654-2004, Giudice Monocratico Dott.ssa Gallina (già dott.ssa D'Ambrosio)

CONCLUSIONI

per [redacted], convenuto con l'avv. Gaetano Bosco nella causa

contro

[redacted] attrice con l'avv. Anna De Palma

--- ooo ---

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, previa revoca delle proprie ordinanze 10 marzo 2005 e 31 marzo 2006

in via pregiudiziale

- 1) autorizzare la chiamata in causa della Cooperativa 4 Mura srl in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario liquidatore avv. Mara Sacchini, nel cui contraddittorio deve essere discussa la causa di simulazione ex art. 1417 Cod. civ. che si richiede venga dichiarata nel merito, per le ragioni dichiarate nel punto (III) di questo scritto difensivo, operante in pregiudizio del convenuto [redacted], come da punto 6) di queste conclusioni nella sezione di merito;
- 2) respingere la domanda per mancato assolvimento della prova della "rei vindicatio" che vi è insita;
- 3) dichiarare prescritta la domanda di rifusione delle spese condominiali relative al periodo 1994-1998;
- 4) dichiarare in ogni caso non dovute le somme pretese per rifusione delle spese condominiali, in ragione della nullità delle assemblee condominiali con le quali sono state approvate, non essendo stati invitati alla loro partecipazione né l'attrice, né il convenuto, nelle loro rispettive vesti;

in via cautelare

- 5) disporre il sequestro dell'immobile ex art. 670 Cod. proc. civ., discutendosi della proprietà e del possesso del bene, nominandone custode lo stesso sig. [redacted] titolare del relativo *ius retinendi*;

nel merito e in via riconvenzionale

- 6) accogliere la domanda di simulazione dell'atto di assegnazione di cui a rogito notaio Bevilacqua di Milano 24-2-1995 n° 32301/5698 di Repertorio per essere l'immobile fittiziamente assegnato all'attrice con separato impegno da parte sua di tenerlo a disposizione della Cooperativa stessa o comunque dei coniugi [redacted] per un'eventuale cessione a terzi;
- 7) conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di assegnazione perché fatto in violazione della legislazione sociale che regola l'attività delle Cooperative edilizie;

in ogni caso

- 8) condannare l'attrice alle spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché ai danni da responsabilità aggravata ex art. 96 Cod. proc. civ., per aver promosso la lite nella consapevolezza del simulato acquisto in capo alla sua persona.

in via istruttoria

*[Handwritten signature]* ./. g. h

Corso XXII Marzo 4 tel. 02-59901693 fax 02-5517565 - 20135 MILANO

- 9) Ordinare alla sig.ra [redacted] l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. civ.:
  - a) delle lettere di convocazione dell'assemblee condominiali dal 1995 ad oggi;
  - b) della documentazione a riprova delle spese condominiali effettivamente sostenute;
  - c) delle eventuali reversali o ricevute di pagamento a favore della Cooperativa 4 Mura srl per l'assegnazione dell'alloggio;
  - d) delle dichiarazioni dei redditi afferenti gli anni dal 1995 ad oggi;
  - e) della dichiarazione resa a favore dei coniugi [redacted] in proprio e nella veste di legali rappresentanti della Società Cooperativa 4 [redacted];
  - f) della domanda rivolta all'ALER di Milano o comunque al competente ente dalla sig.ra [redacted] per l'assegnazione di casa popolare;
- 10) ordinare ex art. 210 Cod. proc. civ. l'esibizione dei registri contabili della Cooperativa 4 [redacted] in liquidazione coatta amministrativa, al Commissario liquidatore in carica, per i controlli inerenti le mancate appostazioni in bilancio dei fatti economici relativi ai suoi versamenti del sig. [redacted];
- 11) ordinare ex art. 210 Cod. proc. civ. l'esibizione dei verbali di assemblea della Cooperativa 4 [redacted] in liquidazione coatta amministrativa, al Commissario liquidatore in carica, per i controlli inerenti l'opposizione del sig. [redacted] all'approvazione del bilancio 1991 per le mancate appostazioni in bilancio di fatti economici dell'entità di circa cinquecento milioni;
- 12) Ammettersi prova testimoniale e per interrogatorio sui seguenti capitoli:
  - 1) Vero che l'assegnazione dell'immobile a favore della [redacted] è avvenuto senza che la stessa avesse mai versato a favore della Coop. 4 [redacted] la somma di £. 85.859.177, asserita come interamente versata nel rogito di acquisto Notaio Enrico Bevilacqua, n° 32.301/5.698 di Repertorio. (Testi: Sacchini, Visconti, Maggioni, Aprile, Liberti, Tironi.)
  - 2) Vero che il sig. [redacted] socio della Cooperativa e Sindaco della Società, si è rifiutato di controfirmare il bilancio della Coop. 4 [redacted] durante l'assemblea della stessa tenuta nell'anno 1992, relativa alla gestione 1991, dichiarando che non lo riteneva legittimo per la mancata dichiarazione di poste contabili per l'ammontare di cinquecento milioni circa di vecchie lire, ricevendo esplicita anticipazione da parte del sig. [redacted] di procedura di esclusione della sua persona dalla società, come da relativo verbale in possesso dell'attuale Commissario liquidatore della società e già in possesso del precedente che ne hanno fatto lettura al sig. [redacted]: (Testi: Sacchini e Fiorini e soci presenti alla riunione).
  - 3) Vero solo successivamente al completo pagamento delle cifre da loro richieste i sigg.ri Aprile e Maggioni richiesero la segnalazione di ulteriori requisiti di compatibilità con la posizione di socio, non richiesti in occasione dell'assegnazione avvenuta il 12 settembre 1990, come da lettera 11 gennaio 1993 all. sub 16). (Testi: Aprile, Maggioni, Visconti).
  - 4) Vero che tutti i soci della Coop. 4 [redacted] sono stati invitati dai sigg.ri [redacted] e [redacted] a compilare questionari fiscali, secondo le loro istruzioni, dichiarando che, in difetto, avrebbero rischiato la perdita della casa. (Testi: tutti i soci firmatari del prospetto del riscatto della proprietà del terreno su cui insiste lo stabile di via Diotti 45 in Milano).
  - 5) Vero che la sig.ra [redacted] si è più volte dichiarata "del tutto estranea" al condominio di via Diotti 45 in Milano, per non essere la proprietaria dell'appartamento all'apparenza assegnatole e, asseritasi, pertanto, non tenuta al pagamento delle spese condominiali, del quale sarebbe stato responsabile solo il sig. [redacted] che invitava esplicitamente a saldare. (Testi: Aprile, Liberti, Maggioni, Cattaneo).

202 - J.C. he

Corso XXII Marzo 4 tel. 02-59901693 fax 02-5517565 - 20135 MILANO

- 6) Vero che l'azione giudiziaria di esclusione da socio del sig. [redacted] è stata avviata nell'inconsapevolezza dei soci e senza la loro autorizzazione, con l'utilizzo di fondi della Coop. [redacted], cui essi avevano contribuito. [redacted]
- 7) Vero che il recapito della posta nel condominio di via Diotti 45 in Milano avviene con la sua introduzione in un'unica casella apposta sul cancello di ingresso dei boxes e che la sua chiave non è in possesso dei condomini e abitanti, ma di soggetti variabili nel tempo, scelti tra il personale delle imprese di pulizia, che ne curano la distribuzione secondo precise istruzioni della direzione della Cooperativa. [redacted]
- 8) Vero che i dirigenti della Cooperativa 4 Mura srl esponevano, prima del 1992, l'effigie di Bettino Craxi, tappezzandone le pareti a vistose immagini, nei propri uffici di via Fornari 46 in Milano ed in ogni loro stanza, facendone sparire traccia dopo gli avvisi di garanzia a carico dello stesso Craxi. [redacted]
- 9) Vero che il [redacted] conosceva il sig. [redacted] fin dagli anni 1962-1963, entrambi facendo parte dell'Ufficio Progettazioni della Ripartizione Economato del Comune di Milano, al tempo in cui assessore alla stessa ripartizione era il sig. Bettino Craxi che operava con la consulenza dei propri uomini di fiducia arch. [redacted]
- 10) Vero che il sig. [redacted] all'interno di quell'ufficio, non vi ha mai espletato alcun incarico inerente l'amministrazione comunale, rimanendo costantemente impegnato a cercare aree da adibire alla distribuzione di carburanti per conto della [redacted] in un periodo in cui era assessore all'urbanistica il sig. [redacted] il cui fratello era dipendente della stessa società Shell, come lo stesso [redacted] ha riferito al [redacted].
- 11) Vero che il signor Goffredo Aprile era al corrente della situazione familiare e delle proprietà del sig. [redacted], prima che egli venisse iscritto alla Cooperativa 4 [redacted] per essere stato amico e frequentatore della sua famiglia, unitamente alla propria consorte [redacted], allora studente, e che tutti e tre avevano avuto occasione di andare nella sua casa allora sita in Poasco Fraz. di San Donato Milanese via don Minzoni 35. [redacted]
- 12) Vero che ai soci della Cooperativa 4 Mura venne richiesto il certificato di "IMPOSSIDENZA" con lettera del 11 gennaio 1993, dopo quasi un anno dalla occupazione degli stessi immobili, nell'imminenza della data del rogito di assegnazione e non all'atto dell'ammissione alla Cooperativa [redacted].
- 13) Vero che tutta la documentazione per la verifica delle compatibilità di socio è stata richiesta al sig. [redacted] non già all'atto dell'iscrizione del socio o della assegnazione dell'appartamento, avvenuta con verbale n° 130 del 12 settembre 1990, ma con successiva raccomandata RR del 2 maggio 1994, dopo che il sig. Costa si è rifiutato di sottoscrivere i bilanci. [redacted]
- 14) Vero che l'appartamento di via Vetta d'Italia 18 in Milano è da oltre un decennio nel pieno possesso e abitato dal fratello del sig. [redacted].
- 15) Vero che i signori [redacted], assegnatari di unità nello stesso complesso e [redacted], amministratore fiduciario della Cooperativa e sostenuto da vari soci assegnatari sapevano della fittizia assegnazione dell'immobile alla sig.ra [redacted] per essere all'epoca rispettivamente componenti del [redacted]

*Del [redacted]*

*Avv. Gaetano Bosco*

5

Corso XXII Marzo 4 tel. 02-59901693 fax 02-5517565 - 20135 MILANO

- 11) soci della [redacted] emergenti dall'allegata tabella della domanda di riscatto del terreno su cui grava l'immobile di via Diotti 45 datata 14 luglio 1999,
- 12) Soci della [redacted] firmatari della lettera dell'avv. Carmelo Nazzaro, indirizzata alla [redacted] in data 22 maggio 1989, richiedenti in restituzione le somme da essi versate non computate dalla Cooperativa stessa
- 13) [redacted] residente in Suardi (PV) via San Martino 6,
- 14) [redacted] residente in Poasco fraz. di San Donato Milanese via Don Minzonii n° 35;
- 15) [redacted] domiciliato in Milano Piazza della Repubblica 12 Carcano Ivan, residente in Milano via Cividale 3;
- 16) [redacted] residente in Milano via Diotti 45;
- 17) [redacted] residente in Milano via Diotti 45;
- 18) [redacted] residente in Milano;
- 19) [redacted] residente in Milano;
- 20) [redacted] residente in Milano;
- 21) [redacted] domiciliata in via Fontana 11, Milano

con riserva di indicarne altri..

Con osservanza

Milano 29-3-2007

*Avv. Gaetano Bosco*

*[Handwritten signature]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22.1.04 **[redacted]** - quale proprietaria dell'appartamento sito in Milano, via Diotti 45 a far data dal 24.2.95 giusta atto pubblico di assegnazione effettuato in suo favore dalla cooperativa edilizia **[redacted]** - esponeva che il convenuto **[redacted]** già assegnatario provvisorio dell'appartamento in questione dall'anno 1990 ed escluso dalla cooperativa con delibera in data 31.5.94 per carenza dei prescritti requisiti per l'assegnazione, aveva continuato ad occupare l'immobile rifiutando, nonostante i solleciti, di procedere alla riconsegna dei locali. La domanda giudiziale di rilascio dell'alloggio proposta dalla Cooperativa **[redacted]** era stata dapprima accolta dal Tribunale di Milano e, successivamente, respinta dalla Corte d'Appello sul rilievo dell'intervenuta carenza di legittimazione attiva dell'attrice per essere la proprietà dell'alloggio stata ceduta ad essa Passerini.

Tanto premesso, chiedeva la condanna al rilascio nonché al risarcimento del danno da abusiva occupazione relativo al periodo successivo al trasferimento dell'immobile in suo favore unitamente al rimborso delle spese condominiali e degli interessi tutti maturati quali accertati giudizialmente con il decreto ingiuntivo emesso a suo carico ad istanza del condominio di via Diotti 45.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando preliminarmente la titolarità del diritto fatto valere dall'attrice in base alla ritenuta simulazione assoluta dell'atto di assegnazione; eccepiva, inoltre, il diritto alla ritenzione dell'alloggio attesa la mancata restituzione da parte della cooperativa delle somme a suo tempo versate in conto prezzo, nonché, l'intervenuta prescrizione dei crediti riferiti agli oneri condominiali. In via riconvenzionale chiedeva, previa chiamata in giudizio della cooperativa **[redacted]**, accertarsi la natura simulata dell'assegnazione effettuata in favore dell'attrice, nonché, il sequestro giudiziario dell'immobile.

Respinta l'istanza di estensione del contraddittorio nonché la richiesta cautelare, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza in data 29.3.07 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e sulle stesse la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini rituali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande meritano accoglimento nei limiti di ragione.

Preliminarmente occorre rigettare l'istanza del convenuto - reiterata in sede di precisazione delle conclusioni - relativa alla chiamata in giudizio della Cooperativa [redacted], ora in l.c.a., ai fini della declaratoria della domanda di simulazione, essendo il Costa privo dell'interesse ad agire specificamente richiesto dall'art. 1415 c.c., ossia, dell'aver subito un pregiudizio riferibile all'atto.

Non risulta, infatti, condivisibile la tesi del convenuto circa la violazione dell'asserito ius retinendi ex art. 2529 c.c. connesso alla mancata liquidazione della quota a seguito dell'esclusione disposta dalla cooperativa: come stabilito dalla locale Corte d'Appello nella pronuncia resa a conclusione del giudizio promosso dal [redacted] al fine di conseguire quanto corrisposto in conto prezzo (cfr. doc. 3 fasc. attrice) non è ravvisabile il diritto reclamato essendo lo ius retentionis un istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Dunque, la cooperativa legittimamente, a seguito dell'avvenuta esclusione dello stesso, ha provveduto a trasferire l'alloggio (di cui peraltro [redacted] non aveva acquisito la proprietà ma la semplice detenzione in forza dell'atto di assegnazione) alla Passerini, sì che nessun effetto pregiudizievole relativamente alla sfera del convenuto è ricollegabile a tale atto di disposizione.

Ciò posto, deve ritenersi provato in forza della documentazione versata in atti il diritto dell'attrice a conseguire il rilascio dell'immobile, essendo riscontrata sia la titolarità dell'alloggio giusta trasferimento in suo favore effettuato dalla cooperativa con atto pubblico di assegnazione del diritto di proprietà superficaria in data 24.2.95 (cfr. doc. 1) sia la protratta occupazione da parte del convenuto [redacted].

Nessun rilievo può essere attribuito, al fine di confutare la validità dell'atto dispositivo in esame, alla circostanza che - difformemente da quanto riportato nel rogito - il corrispettivo dell'assegnazione non sia stato versato dall'attrice: tale profilo, oggetto di specifica controdedichiarazione redatta contestualmente all'atto pubblico (cfr. doc. 10) non osta al trasferimento del diritto ma rileva sul piano dell'adempimento degli obblighi dell'acquirente traducendosi in un credito dell'alienante. Peraltro, stando alla documentazione versata in atti, non risulta che

gli organi preposti alla liquidazione della [redacted] (pur avendo da tempo sollecitato il pagamento) abbiano promosso iniziative dirette alla risoluzione dell'accordo, sì che allo stato la titolarità del diritto non può porsi in discussione.

Deve, pertanto, essere dichiarato il carattere abusivo dell'occupazione ad opera del convenuto con conseguente condanna al rilascio immediato in favore dell'attrice dell'appartamento e relative pertinenze sito in via Diotti 45.

Consegue, inoltre, il pieno diritto di quest'ultima a veder ristorato l'indubbio danno patito atteso che nessun corrispettivo risulta essere mai stato versato a far data dal 24.2.95 a fronte del protratto godimento del convenuto. Riguardo alla stima di tale danno, appare opportuno - in assenza di parametri inerenti il valore locativo - utilizzare il criterio equitativo, tenuto conto delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'immobile come individuato nel rogito allegato. Considerato che l'appartamento risulta - per quanto esposto - essere stato occupato a far data dal mese di febbraio dell'anno 1995 risulta equa la richiesta dell'attrice pari ad euro 30.000 (ossia euro 200 al mese per 150 mesi calcolati dal febbraio 1995 ad oggi). Su tale importo - da intendersi in valori attuali - devono essere computati gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.

E' altresì fondata la domanda relativa al versamento degli importi maturati per oneri condominiali essendo accertato il mancato pagamento da parte dell'occupante Costa: per il periodo 1995 - 2003 l'attrice ha documentato un debito verso il condominio pari ad € 9.230,38 giusta decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale in data 20.10.03 e al versamento di tale somma, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, deve essere condannato il convenuto. Null'altro può essere liquidato a tale titolo in assenza di documentazione (es. preventivi e consuntivi della gestione condominiale) atta a sostanziare la richiesta, dovendosi - in accoglimento della specifica conclusione formulata - limitare la pronuncia alla condanna generica del convenuto al versamento delle spese condominiali successivamente maturate sino all'effettivo rilascio.

Risultano, infine, inammissibili le ulteriori istanze risarcitorie relative alle spese processuali sostenute dall'attrice in quanto formulate tardivamente, ossia, solo in sede di precisazione delle conclusioni.

D

L'esito della lite comporta il rigetto delle domande tutte - sia di merito che cautelari - formulate dal convenuto in via riconvenzionale.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La sentenza è esecutiva per legge.

**P. Q. M.**


Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina, in funzione monocratica, , definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Accerta e dichiara l'occupazione senza titolo da parte del convenuto dell'appartamento e relative pertinenze sito in Milano, via Diotti nr. 45 identificato al N.C.E.U. al fg. 328, mapp. 316,317 e 268 12 e, per l'effetto, condanna Francesco Costa al rilascio immediato del predetto immobile libero da persone e cose nella disponibilità dell'attrice;
- 2) condanna [redacted] al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva quantificati all'attualità in euro 30.000 complessivi oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- 3) condanna [redacted] a versare a titolo di oneri condominiali l'importo di € 9.230,38 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché gli importi maturati successivamente alla gestione 2003 a tale titolo sino all'effettivo rilascio;
- 4) rigetta ogni ulteriore domanda;
- 5) condanna [redacted] alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in €. 10.988, di cui euro 368,00 per spese, euro 3385 per diritti ed euro 6055 per onorari, oltre al 12,5% su diritti ed onorari pari ad €1180 ed accessori di legge.

Così deciso in Milano il 12 settembre 2007

Il Giudice

Dr. Carmela Gallina



La presente copia è conforme all'originale  
PER L'UO UFFICIO

Milano, 15 SET 2007

